Articolo 62
Votazioni.

1. Il Consiglio delibera, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto, con la presenza dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la Costituzione o lo Statuto prevedano una diversa maggioranza.

2. Ai fini della validità delle deliberazioni sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole, contrario o di astensione, ovvero coloro i quali, pur restando in Aula, non esprimono voto.

3. L'Assemblea vota a scrutinio palese. Lo scrutinio palese si effettua per alzata di mano, per appello nominale o per voto elettronico (58).

4. Si procede a votazione per appello nominale nei casi di cui all'articolo 71, commi 1 e 3, dello Statuto o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

5. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

6. Si procede allo scrutinio segreto solo su questioni riguardanti persone (59).

---

(58) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 26 marzo 2015, n. 416*, con applicabilità a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1 della stessa deliberazione). Il testo precedente era così formulato: «3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico o per alzata di mano.».

(59) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 2, Delib.Ass.Legisl. 26 marzo 2015, n. 416*, con applicabilità a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1 della stessa deliberazione). Il testo precedente era così formulato: «6. Sulle questioni riguardanti persone la votazione è effettuata a scrutinio segreto, deponendo nell'urna apposita scheda.».